

COMUNE DI SUVERETO

Provincia di Livorno

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 Del 18-05-15

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO POLIZIA RURALE

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PARODI GIULIANO	P	MAGAZZINI ROBERTO	A
CECCHI MARCO	P	PARENTI CLAUDIO	P
BIANCHI MAURIZIO	P	LOLINI FRANCESCO	P
SALVADORI GIULIA	P	TOSI MASSIMO	P
CORTIGIANI PIER LUIGI	P	DELL'AGNELLO LUCA	P
DONNOLI SIMONE	P	MANNARI VALENTINA	P
CARDINALE ROSALBA	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PARODI GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor PARADISO TERESA TEODOLINDA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

Illustra l'argomento l'Assessore alle attività produttive Pasquini.

Il Consigliere Dell'Agnello ringrazia per il coinvolgimento della Commissione Consiliare, augurandosi che l'esperienza positiva possa ripetersi anche in altre occasioni di interesse del Comune e dei cittadini. Ringrazia perchè anche i suggerimento della minoranza sono stati presi in considerazione e spera che il Regolamento sia adeguatamente pubblicizzato, per far si che la conoscenza impedisca di irrogare sanzioni.

Il Consigliere Parenti si associa ai ringraziamenti dell'intervento precedente.

Il Consigliere Tosi afferma che finalmente è stato approvato. "Costituisce anche per la minoranza un obiettivo". Si augura che la strada intrapresa sia mantenuta.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che il Comune di Suvereto non è dotato di un Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

RICHIAMATO l'art. 158, E 159 comma 2 del D.LGS 31.1.1998 n. 112:

“Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni “;

RICHIAMATO il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali nel quale si prevede che il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto Comunale, possa adottare regolamenti nelle materie di propria competenza;

RITENUTO opportuno nell'interesse generale della tutela del territorio e dell'esercizio dell'attività agricola, stabilire regole e comportamenti che favoriscono la vita nell'ambito dell'attività rurale;

VISTA la bozza del regolamento di Polizia Rurale elaborata dall'Area Sviluppo Economico e Polizia Municipale e dall'Area Assetto del Territorio, d'intesa con i servizi competenti dell'Asl 6;

DATO ATTO che la bozza del Regolamento è stata portata in discussione, in un confronto aperto con le Associazioni di Categoria più rappresentative del settore dell'Agricoltura;

VISTO il parere favorevole espresso dalla commissione Consiliare Ambiente e Territorio;

VISTO il parere favorevole espresso dagli operatori della vigilanza;

RICHIAMATI:

- Il D.lgs 3.4.2006 n. 152,
- Il nuovo codice della strada – D.lgs 30.4.92 n. 285 e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione;
- Il regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R, 320/1954;
- Il Testo unico degli Enti Locali, D.lgs 267/2000;
- L.R.T. n. 36 del 10 luglio 1999, s.m.i.;

CONSIDERATO che l'accertamento delle violazioni sarà eseguito nel rispetto delle norme previste dalla L. 24.11.82 n. 689 e secondo quanto previsto dall'art. 7bis del Dd.lgs 18.8.200 n. 267;

VISTO il parere favorevole rimesso ai sensi dell'art. 49, comma1, del D.lgs 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare il "Regolamento di Polizia Rurale", composto da n. 38 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale, nonché all'albo Pretorio Telematico.



COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. del

Indice degli articoli del regolamento:

CAPO I SERVIZIO DI POLIZIA

- Art. 1 - Oggetto del regolamento*
- Art. 2 - Organi preposti all'espletamento del servizio*
- Art. 3 - Modalità di espletamento del servizio e provvedimenti*

CAPO II STRADE E SUOLO PUBBLICO

- Art. 4 Strade di uso pubblico e pertinenza*
- Art. 5 Terreni laterali alle strade*
- Art. 6 Alberi e Siepi*
- Art. 7 Manutenzione di aree incolte, fondi e terreni adiacenti fabbricati*
- Art. 8 Inadempienza*
- Art. 9 Atti vietati sulle strade*
- Art. 10 Manutenzione di strade vicinali*
- Art. 11 Attraversamento di strade con servizi a rete*
- Art. 12 Divieto di trasporto di carichi dannosi o pericolosi*
- Art. 13 Trasporto di letame*

CAPO III ATTIVITA' DI PASCOLO

- Art. 14 Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo*
- Art. 15 Attraversamento del territorio con mandrie e greggi*
- Art. 16 Pascolo lungo le strade e fondi privati*
- Art. 17 Sanzioni per pascolo abusivo*
- Art. 18 Pascolo degli animali caprini*

CAPO IV TRATTAMENTO DELLE PIANTE E TENUTA DI BESTIAME

- Art. 19 Trattamenti fitosanitari*
- Art. 20 Difesa contro le malattie delle piante*
- Art. 21 Norme relative alla protezione delle piante*
- Art. 22 Collocamento di esche avvelenate*
- Art. 23 Tutela della fauna e della salute pubblica*
- Art. 24 Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali*
- Art. 25 Animali di tarsi sorpresi nei propri fondi*
- Art. 26 Detenzione di animali da trasporto*
- Art. 27 Stalle ricovero di animali*

CAPO V PREVENZIONE INCENDI

- Art. 28 Accensione fuochi*
- Art. 29 Prevenzione incendi*
- Art. 30 Carbonaie*

CAPO VI TUTELA DELLA RISORSA IDRICA, DEL SUOLO E SOTTOSUOLO

- Art. 31 Irrigazione e risparmio idrico*
- Art. 32 Naturale deflusso delle acque*
- Art. 33 Tutela del reticolo idraulico e uso dei suoli agricoli*
- Art. 34 Protezione del suolo e sottosuolo*
- Art. 35 Fertirrigazione*
- Art. 36 Fonti pubbliche*

CAPO VIII SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37 Importo delle sanzioni*
- Art. 38 Entrata in vigore*

CAP. I SERVIZIO DI POLIZIA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare la regolare applicazione delle leggi,

dei regolamenti promulgati dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Pubblici e delle disposizioni che interessano in generale l'uso e la salvaguardia del territorio rurale e delle sue risorse,

2. In particolare il presente regolamento promuove la crescita della sensibilità civica nell'uso corretto dei suoli fertili, siano essi per coltivazioni intensive o per autoconsumo e tempo libero, favorisce comportamenti etici e le buone pratiche in agricoltura.

3. Le presenti norme si applicano alle zone rurali del territorio comunale o destinate ad usi agricoli dallo strumento urbanistico vigente.

Art. 2

Organi preposti all'espletamento del servizio

1. Il servizio di polizia rurale viene svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale. Sono fatte salve, in proposito, le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione e della Polizia Venatoria.

Art. 3

Modalità di espletamento del servizio e provvedimenti

1. Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di polizia municipale devono attenersi alle prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia.

2. Le operazioni di perquisizione in locali privati o abitazioni devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia municipale muniti di mandato scritto rilasciato dall'autorità giudiziaria a norma di legge.

3. Il Sindaco provvede all'emissione delle ordinanze ai sensi dei poteri a lui conferiti dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

4. Fuori da questi casi, le ordinanze in materia di polizia rurale, in attuazione della normativa statale e regolamentare vigente sono adottate dal responsabile competente.

5. I provvedimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo sono finalizzati alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e pongono in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.

6. Le ordinanze, in particolare, debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre che le modalità, i tempi e l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

CAPO II STRADE E SUOLO PUBBLICO

Art. 4

Strade di uso pubblico e pertinenze

1. Per strade di uso pubblico s'intendono tutte le strade di qualsiasi tipologia e classificazione destinate alla libera circolazione di un numero indeterminato e indiscriminato di pedoni, veicoli e animali, indipendentemente dalla loro proprietà pubblica o privata.

2. E' proibito danneggiare, occupare o alterare la forma delle strade di uso pubblico e le loro pertinenze, impedire il libero scolo delle acque nei fondi laterali, oppure confluire in esse acqua di fondi, trattenere le acque che dalle strade si riversano nei terreni più bassi o modificare in genere il normale deflusso delle acque meteoriche.

3. I proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo di fossi e di canali privati, sono obbligati a provvedere a che tali fossi e canali siano tenuti costantemente sgombri da ostacoli e da eccessiva vegetazione, al fine di evitare che, in caso di piogge continue e piene, sia ostacolato il libero deflusso delle acque e

danneggiate per allagamento, le proprietà contermini. Devono inoltre provvedere alla manutenzione delle pertinenze idrauliche quali sponde, arginature ed aree golenali. I fossi e fossette delle strade private ad uso pubblico devono, a cura dei frontisti, essere mantenuti puliti in modo da permettere il regolare deflusso delle acque meteoriche. I soggetti obbligati dovranno pulire ed approfondire a giusta misura la sezione trapezoidale con affondamento del piano stradale e dal terreno, di norma non inferiore a cm. 50 per le strade di pianura e cm. 40 per quelle collinari, e comunque senza che ciò pregiudichi l'integrità della banchina stradale. La terra ricavata in seguito ai lavori di scavo delle fossette deve essere asportata dai soggetti obbligati.

4. Fatte salve le acque depurate e trattate secondo le modalità di legge, è proibito scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque reflue non pluviali, salvo concessioni dell'Ente proprietario della strada.

5. Non possono, altresì, essere realizzati nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada ai sensi del codice della strada e suo regolamento di attuazione, il richiedente deve comunque provvedere alla messa in opera di appositi ponticelli della medesima sezione fluente della fossetta laterale, rispettando le misure di cui al comma 3 del presente articolo.

6. In corrispondenza delle diramazioni dovranno essere regolate le acque provenienti dalla diramazione medesima in modo che non abbiano a recare danno alla strada.

7. Senza autorizzazione della competente autorità comunale, è vietata l'occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree delle strade comunali, vicinali e di uso pubblico.

Art. 5

Terreni laterali alle strade

1. E' proibito aprire canali e fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade senza apposita autorizzazione e, comunque, a distanza minore della profondità dei canali o scavi, partendo dal confine della strada (piede della scarpata se in rilevato, ciglio della stessa o ciglio esterno del fosso in trincea, nel caso che la strada sia munita di fosso fossi laterali).

2. Le scarpate, i cigli e i terrazzamenti, quando confinano direttamente con una strada di qualunque rango, appartengono di norma alla particella catastale soprastante e pertanto spettano al proprietario di detta area soprastante tutte le opere e gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento.

3. Qualora l'area soprastante la strada sia coltivata, dovrà essere lasciata una fascia di rispetto della larghezza di almeno 2 metri in cui non potranno essere utilizzati prodotti diserbanti o disseccanti.

4. Qualora siano riscontrabili fenomeni di erosione con apporto detritico verso valle attraverso il reticolo scolante superficiale, i terreni dovranno essere mantenuti inerbati, anche con tecniche di ingegneria ambientale nel caso di conclamata instabilità del versante. Tutte le spese derivanti dalla non corretta tenuta delle scarpate, dei cigli e dei terrazzamenti e degli eventuali danni patrimoniali subiti dal demanio o da terzi, sono a totale carico della proprietà delle suddette scarpate cigli e terrazzamenti.

5. E' pure proibito piantare alberi a distanza minore di mt. 3 dal confine stradale e siepi a distanza minore di mt. 1 dal ciglio, se di altezza fino a un metro, di mt. 3 dal ciglio se di altezza superiore.

6. Le alberature, siepi o altre piante ritenute sporgenti dal filo stradale dovranno essere rimosse, così come le piante secche la cui instabilità potrebbe interessare la sede stradale. Fanno eccezione le alberature monumentali e di pregio ambientale tutelate per legge o dagli strumenti della pianificazione comunale.

7. Le acque percolanti dovranno confluire in una fossa longitudinale parallela alla strada ed essere correttamente indirizzate alle sottostanti chiaviche stradali, senza per nessun motivo danneggiare la scarpata stradale.

8. Stesse modalità ed accorgimenti dovranno essere usati anche in presenza di fossi principali, torrenti, fiumi e qualsiasi acqua pubblica.

9 . L'interramento provocato da caduta o tracimatura di terreno o materiali provenienti dai terreni superiori dovranno essere immediatamente rimossi a cura e spese del proprietario inadempiente, rieseguendo, se ritenuto necessario dai competenti uffici, la profilatura degli argini stradali e delle sponde fluviali.

10. Per ogni altra disposizione riguardante la tutela delle strade e la circolazione, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia di regolamento specifici e Codice della strada.

Art. 6

Alberi e Siepi

I proprietari di alberi, arbusti e siepi piantate vicino alle strade pubbliche o di uso pubblico devono curare il taglio dei rami e delle radici che si protendono verso la strada stessa e che impediscono la viabilità e ostacolano la viabilità .

Art. 7

Manutenzione di aree incolte, fondi e terreni adiacenti fabbricati

I proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree incolte, di fondi, di terreni prospicienti corsi d'acqua, rii, fossi colatori, nonché di fondi adiacenti a fabbricati abitativi, agricoli e produttivi, a strade, piazze, viali, marciapiedi ed aree pubbliche o di uso pubblico, siano esse comunali, provinciali, regionali o vicinali, devono procedere nel corso di ogni anno ed ogni qualvolta si rendesse necessario, a propria cura e sostenendone le relative spese, agli interventi di seguito elencati, che dovranno essere comunque tutti effettuati in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi :

- a) Taglio dell'erba e della vegetazione spontanea in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private, in quelle site nella vicinanza di fabbricati abitativi, agricoli e produttivi, nelle aree prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- b) Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti nelle aree private e in quelle site nella vicinanza di fabbricati abitativi, agricoli e produttivi, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- c) Taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
- d) Regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- e) Escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali in aree private, nonché dei tratti tombinati sia in prossimità dei passi carrai o dei tratti tombinati a confine tra le proprietà private, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
- f) Autorizzare il passaggio/transito dei mezzi per l'esecuzione delle operazioni tutte di sfalcio dell'erba e/o pulizia dei fossi e/o canali a carico degli Enti preposti alla loro manutenzione (Consorzi di Bonifica o altri);

Art. 8

Inadempienza

1. In caso di trascuratezza o d'inadempienza alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, entro il termine che sarà disposto in conseguenza degli accertamenti,

l'Amministrazione eseguirà d'ufficio i lavori necessari a spese dei proprietari inadempienti ricorrendo anche all'assistenza della forza pubblica e le spese saranno rimosse con i privilegi fiscali, ferma restando la contestazione della violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte della Polizia Municipale.

2. qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento di cui sopra, l'inadempiente ristorerà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

Art. 9

Atti vietati sulle strade

1. Salve le disposizioni del codice della strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:
 - a) il percorso con trattori cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
 - b) il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
 - c) il percorso con veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli, fatta salva la specifica autorizzazione comunale;
 - d) il transito di veicolo di peso superiore al limite imposto sul tratto stradale.

Art. 10

Manutenzione di strade vicinali

1. Le strade vicinali di uso pubblico non consorziate devono essere mantenute, a cura dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche.
2. I frontisti sono obbligati ad aprire, almeno sopra uno dei lati di esse, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.
3. E' vietato chiudere con recinzioni, catene od altro le strade vicinali di uso pubblico. Dovrà essere garantita la percorrenza di dette strade.
Qualora le strade vicinali di uso pubblico, per effetto dell'incuria dei frontisti, non siano più percorribili ed utilizzabili da parte degli usufruttori, le stesse dovranno essere ripristinate a cura dei medesimi frontisti. In mancanza il Comune adotterà i provvedimenti previsti dalla vigente legislazione.

Art. 11

Attraversamento di strade con servizi a rete

Chi ha acquisito il diritto di attraversare le strade con condotte a rete dei pubblici servizi, è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale e alle pertinenze.

Art. 12

Divieto di trasporto di carichi dannosi o pericolosi

1. Qualora il transito su determinate strade comunali o vicinali si presenti dannoso ai fini della conservazione del buono stato delle strade stesse, o pericoloso, è in facoltà del Comune di vietarlo del tutto o limitatamente a determinati tratti delle strade medesime come pure di imporvi il transito in senso unico e di vietarvi la sosta per talune specie di veicoli o per tutti.

Le suddette limitazioni potranno essere istituite con apposita ordinanza ai sensi del Codice della Strada. Potranno essere concesse dal Comune autorizzazioni in deroga, limitatamente al periodo strettamente necessario al passaggio di mezzi pesanti, previa presentazione di garanzia fidejussoria o deposito cauzionale per la salvaguardia di eventuali danni sulle strade di competenza del Comune. La Giunta Comunale, potrà stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio sulla viabilità comunale e vicinale, sul procedimento delle autorizzazioni in deroga e sulle garanzie da fornire al Comune.

2. In questi casi, a cura dell'Ufficio tecnico comunale, vengono predisposti i prescritti segnali.

3. Analogamente può procedere il Sindaco in via d'urgenza nel caso di sopravvenuto pericolo su strade statali e provinciali attraversanti il territorio comunale, dando immediato avviso dei provvedimenti presi all'Ente proprietario della strada interessata per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza.

Art. 13

Trasporto di letame

1. Il trasporto del letame destinato alla distribuzione nei campi, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche, deve avvenire possibilmente per le vie meno centrali, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico nonché con la scrupolosa osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti.

2. Si devono usare mezzi di trasporto adatti allo scopo per evitare, in ogni caso, la dispersione del materiale.

3. Il trasporto deve essere effettuato, nel caso di attraversamento di centri abitati, nelle ore più fresche e con mezzi coperti da apposito telone fissato alle sponde.

CAPO III ATTIVITA' DI PASCOLO

Art. 14

Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità.

2. Nel rispetto dei requisiti di legge, per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi confinanti o alle strade, molestia ai passanti o intralcio al traffico.

3. Durante le ore notturne, nel trasferimento di mandrie e greggi si dovranno adottare tutte le cautele previste dal C.d.S. e dalla normativa vigente.

4. In ogni caso, il pascolo, durante le ore notturne, è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

Art. 15

Attraversamento del territorio con mandrie e greggi

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi transitanti per il territorio comunale devono prestare particolare attenzione affinché si evitino fughe e sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe e alle strade; essi devono evitare che la mandria e il gregge occupi più della metà della sede stradale.

Art. 16

Pascolo lungo le strade e in fondi privati

1. Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, è vietato senza il preventivo permesso del Comune.

2. Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su strade e fondi privati è necessario il permesso scritto del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente. Tale permesso deve essere esibito a richiesta verbale degli ufficiali o agenti di cui all'art. 2.

3. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minor danno possibile.

4. Il diritto di passaggio nei fondi altrui col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alle altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Art. 17

Sanzioni per pascolo abusivo

1. Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico, o di uso pubblico, o su terreno privato senza autorizzazione, è soggetto alle sanzioni previste dal presente Regolamento e, nel caso di accertamento di danni, è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, è sempre ammessa la querela (Art. 120 cp) all'Autorità Giudiziaria da parte del proprietario del terreno abusivamente occupato.

Art. 18

Pascolo degli animali caprini

1. Il pascolo degli animali caprini nei boschi e nei terreni cespugliati è vietato senza la prescritta autorizzazione.
2. Il pascolo caprino sui fondi soggetti a vincolo forestale può esercitarsi esclusivamente in conformità alle prescrizioni e alle direttive emanate dalle competenti autorità forestali.

CAPO IV
TRATTAMENTI ALLE PIANTE E TENUTA DI BESTIAME

Art. 19

Trattamenti fitosanitari e utilizzo di diserbanti

1. I trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia, si richiamano le disposizioni contenute nella L.R.T. n. 36 del 10 luglio 1999, successive modifiche ed integrazioni.

2. In via generale il trattamento con presidi sanitari delle coltivazioni è vietato in assenza di uno specifico motivo e deve comunque essere effettuato con opportuna scelta del prodotto, della dose e del momento di somministrazione, in modo da ridurre al minimo i quantitativi utilizzati. I prodotti fitosanitari devono essere specificamente autorizzati dal Ministero della Sanità e possono essere utilizzati a condizione che siano rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni contenute sull'etichetta appositamente approvata, con decreto di registrazione del Ministero della Sanità per ogni preparato commerciale.

3. E' fatto totale divieto di uso di trattamenti fitosanitari e dei prodotti contenenti sostanze ad azione diserbanti e geodisinfestante nelle vicinanze dei pozzi e, sorgenti entro un'area di 200 metri da emungimenti sia pubblici che privati per uso potabile.

E' altresì vietato l'uso dei suddetti prodotti

- a) entro 10 metri,
- b) nella fascia compresa tra 10 metri e 50 metri, dalle ore 7,00 alle ore 22,00,

da:

- sponde di fiumi, fossi, torrenti, pozzi di irrigazione,
- abitazioni o luoghi di lavoro,
- ricovero di animali,

salvo nel caso di utilizzo di prodotti specificatamente autorizzati per i quali in etichetta è espressamente consentito l'impiego in aree di cui sopra e distribuiti con macchine irroratrici dotate di dispositivi per caduta, per contatto o altri con effetto deriva della stessa grandezza.

4. Durante l'effettuazione dei trattamenti, è fatto obbligo di evitare comunque che le miscele raggiungano edifici pubblici, strade pubbliche di uso pubblico, abitazioni e relative pertinenze (prati, orti ecc.) per cui è fatto obbligo di effettuare i trattamenti in assenza di vento.

5. Al fine di consentire alle Aziende USL di effettuare un monitoraggio sul territorio relativo ai prodotti fitosanitari, chiunque impieghi per se o per conto terzi prodotti fitosanitari contenenti sostanze diserbanti o geodisinfestanti è obbligato alla tenuta del registro secondo le modalità previste dall'art. 4 della L.R.T. n. 36 del 10.07.99.

Art. 20

Difesa contro le malattie delle piante

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Comune, d'intesa con le Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

2. E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

3. Quando si verificano casi di malattie diffusibili o pericolose delle piante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e gli altri comunque interessati all'azienda non possono trasportare altrove le

piante o parti di piante esposte all'infestazione se non sono muniti di un certificato di immunità rilasciato dalla competente autorità.

Art. 21

Norme relative alla protezione delle piante

1. Per i boschi, tutti soggetti a vincolo idrogeologico, valgono le disposizioni contenute nella L.R. n. 39/2000 con le successive modifiche ed integrazioni - Legge Forestale della Toscana e suo regolamento di attuazione.

2. Per gli alberi sparsi o filari individuati d'interesse dalla programmazione urbanistica vigente, l'abbattimento è condizionato alla preventiva autorizzazione comunale, sentiti od acquisiti gli eventuali pareri di soggetti competenti. Per gli altri alberi, salvo che per quelli di competenza provinciale ai sensi degli artt. 55 e 56 della L.R. 39/2000 e artt. 55 e 56 del Regolamento di attuazione D.P.G.R. 48R/20013, è rilasciato nella osta da parte del Comune.

3. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere le motivazioni fitosanitarie o di pericolosità statica che giustificano l'abbattimento. L'istanza di nulla-osta dovrà riportare le motivazioni che richiedono l'abbattimento delle piante.

Art. 22

Collocamento di esche avvelenate

1. Ai sensi della Legge Regionale n. 39/2001 è severamente vietato l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche e bocconi contenenti sostanze velenose o nocive. Tale divieto si applica, altresì, a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce.

Art. 23

Tutela della fauna e dalla salute pubblica

1. E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante.

2. Al fine di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi, è vietato distruggere le nidiate degli uccelli stessi.

3. E' fatto divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio e Rondone. Chiunque deve salvaguardare i nidi delle specie sopra indicate provvedendo, ove possibile, alla loro tutela e protezione. E' ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauri o ristrutturazioni di fabbricati esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tale deroga è ammessa tra il 15 settembre e il 15 Febbraio di ogni anno, previa autorizzazione delle Autorità Comunali competenti e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

4. I proprietari di beni immobili, anche non utilizzati, e chiunque abbia titolo d'uso su di essi, sono tenuti ad adottare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari -munendosi di eventuali titoli abilitativi - per impedire la stabile nidificazione di animali potenzialmente dannosi per la salute pubblica, l'igiene, il decoro o la pulizia urbana: in particolare dovrà essere impedita la formazione di nidi di piccioni. I suddetti interventi di manutenzione non dovranno pregiudicare, viceversa, l'annidamento e la riproduzione di animali da tutelare quali rondini, pipistrelli e gechi, necessari per contenere la popolazione di insetti.

5. Chiunque abbia titolo d'uso su un bene immobile è tenuto a eliminare tutti i ristagni idrici permanenti che possano consentire la formazione di larve di zanzara, ovvero, nell'impossibilità di eliminarli, dovrà provvedere alla loro chiusura ermetica con coperture o reti sottili o alla disinfestazione periodica dalle larve durante la stagione di riproduzione larvale.

Art. 24

Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, secondo la normativa vigente.

2. I proprietari e i possessori degli animali colpiti da una delle malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati;
- b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
- c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'autorità sanitaria competente;
- d) evitare la comunanza a mezzo di abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

3. I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle autorità sanitarie.

Art. 25

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque nei propri fondi rinvenga animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, o al Servizio di Polizia Municipale.

2. Egli ha diritto, da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 26

Detenzione di animali e trasporto

1. Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

2. I cani, quando si trovano in luogo pubblico o di uso pubblico, devono essere tenuti in ottemperanza alle vigenti normative e regolamentari in materia.

3. Possono comunque esser tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da pastore ed i cani da caccia quando vengono utilizzati per tali mansioni. Anche in tali casi i proprietari o i detentori devono essere in grado di controllare gli animali ed impedire che rechino danno o pericolo a terzi.

4. Qualunque comportamento di maltrattamento degli animali sarà perseguito nei termini di legge.

5. In ogni caso gli allevamenti di qualunque natura debbono rispettare le disposizioni prescritte dagli enti o autorità territorialmente competenti al rilascio delle eventuali autorizzazioni.

6. Il trasporto di animali destinati al commercio o alla macellazione deve avvenire nel rispetto della vigente normativa e il trasporto deve essere effettuato con mezzi sufficientemente aerati e non angusti, regolarmente autorizzati

Art. 27

Stalle ricovero di animali

1. Le stalle all'interno delle quali sia detenuto del bestiame devono essere sufficientemente aerate ed in buono stato di manutenzione.

2. Il bestiame deve essere tenuto pulito da sterco o altro materiale. È vietato tenere animali da cortile nelle stalle insieme al bestiame.

3. Gli animali da cortile potranno essere detenuti in aree agricole.

4. Tutti i ricoveri degli animali dovranno essere realizzati secondo la normativa vigente e comunque devono essere sufficientemente arieggiati, illuminati, approvvigionati di acqua dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di idonee protezioni contro gli insetti e gli animali predatori.

CAPO V PREVENZIONE INCENDI

Art. 28

Accensione fuochi

1. I proprietari di fondi, gli enti titolari di infrastrutture stradali, sono obbligati agli interventi di ripulitura e di manutenzione delle aree di propria pertinenza al margine di aree boscate e antropizzate. Nei casi di non ottemperanza dei predetti obblighi, il Comune può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per reati in cui fossero incorsi.

2. E' tassativamente vietato ripulire fossi e scarpate mediante la pratica dell'abbruciamento.

3. In merito alla combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali e agricoli si stabilisce quanto segue :

- a) paglia, sfalci, potature ed altro materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di terreni, orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica;
- b) in alternativa all'impiego dei residui indicati al precedente punto a) ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate;
- c) fatta salva la verifica delle specifiche circostanze del caso, ai sensi dell'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali vegetali e agricoli indicati al precedente punto a), effettuata nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita e non presenta profili di illegalità;
- d) la combustione di materiali o sostanze diversi da quelli indicati nella presente ordinanza deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) la combustione controllata dei residui indicati al precedente punto a) va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
 - l'abbruciamento è vietato all'interno del centro abitato, come definito dal Regolamento Urbanistico comunale;
 - l'abbruciamento non deve essere effettuato in presenza di vento intenso;
 - le attività di abbruciamento devono essere effettuate sul luogo di produzione;
 - durante tutte le fasi dell'attività di abbruciamento e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza secondo i canoni dell'ordinaria diligenza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia, assicurandola presenza di un numero adeguato di persone ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - di norma l'abbruciamento deve essere effettuato in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento. Nel caso di abbruciamento di stoppie di cereali o di altri abbruciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d'isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto dell'abbruciamento;
 - la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi;
 - possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri (tre metri cubi vuoto per pieno) per ettaro al giorno di residui vegetali e agricoli, provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
 - l'opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento intenso, preferibilmente umide, nell'orario compreso dal sorgere del sole alle ore 12,00 antimeridiane;
 - nelle aree agricole adiacenti ai boschi, agli impianti di arboricoltura da legno o ubicate ad una distanza inferiore a 50 metri dagli stessi, l'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente

combustibile. Il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, evitando gli abbruciamenti diffusi, quali l'abbruciamento delle stoppie e quelli di vegetazione radicata o sparsa sul suolo. I cumuli devono avere dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili;

- le ceneri derivanti dalla combustione dei residui vegetali o agricoli di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;

- f) nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Toscana (dal 1 luglio al 31 di agosto di ogni anno, salvo diverse disposizioni dell'ente competente), la combustione di residui vegetali e agricoli e forestali è sempre vietata;
- g) al di fuori dei suddetti periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, gli abbruciamenti di residui vegetali e agricoli, all'interno di boschi, degli arbusteti e degli impianti da arboricoltura da legno, debbono essere appositamente autorizzati dalla Provincia;
- h) il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui vegetali e agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

4. Si applicano in proposito le disposizioni previste dal T.U.L.P.S. e dal Codice Penale.

Art. 29

Prevenzione incendi

1. Il deposito e la conservazione di materiale esplodente o infiammabile per uso agricolo è consentito con l'osservanza delle disposizioni del T.U.L.P.S., nonché della normativa vigente in materia di sicurezza per stabilimenti, depositi, l'impiego e il trasporto di oli minerali.

2. E' fatto divieto nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Toscana (dal 1 luglio al 31 di agosto di ogni anno, salvo diverse disposizioni dell'ente competente), l'utilizzo di piccole mongolfiere alimentate da fiamma, cosiddette "lanterne cinesi volanti" o "Khom fai", per il potenziale pericolo di innesco di incendi boschivi.

3. E' fatto divieto, fuori del centro abitato, come definito dal Regolamento Urbanistico comunale, adoperare materiale o sostanze infiammabili, nonché usare in luogo aperto apparecchi a fiamma o elettrici, motori, fornelli, o altre attrezzature che producano faville o braci, che possano essere causa di innesco di incendio.

4. E' fatto divieto di gettare mozziconi accesi anche da mezzi in transito, che possano essere causa di innesco di incendio.

Art. 30

Carbonaie

L'attività di accensione delle carbonaie deve intendersi quale parte della tecnica agraria diretta alla coltivazione ed allo sfruttamento dei boschi.

Nelle seguenti aree :

- a) i boschi e le aree assimilate, di cui all'articolo 3 della L.R.T. 39/2000 (legge forestale),
- b) gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'articolo 66 della L.R.T. 39/2000,
- c) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, durante i periodi non definiti a rischio di incendio ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento di attuazione della legge forestale DPGR 48R/2003,
- d) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 200 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, durante i periodi definiti a rischio di incendio ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento di attuazione della legge forestale DPGR 48R/2003,

l'accensione di carbonaie è consentita purché vengano adottate le necessarie norme di prevenzione di cui all'art. 63 del Regolamento di attuazione della legge forestale DPGR 48R/2003, al fine di evitare l'incontrollato propagarsi del fuoco alla vegetazione con rischio di sviluppo di incendi.

Nei territori non compresi nelle suddette aree è consentita l'accensione delle carbonaie.

E' comunque vietato accendere carbonaie a meno di metri 200 in linea d'area da insediamenti abitativi, luoghi di lavoro e da strade pubbliche o di uso pubblico.

CAPO VI

TUTELA DELLA RISORSA IDRICA, DEL SUOLO E SOTTOSUOLO

Art. 31

Irrigazione e risparmio idrico

1. L'irrigazione delle colture è attività indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo in Val di Cornia.
2. Poiché l'acqua è una risorsa non rinnovabile, l'attività d'irrigazione deve comunque avvenire nel rispetto dei principi fondamentali di tutela, conservazione e risparmio. Occorre perciò giungere ad una maggiore efficienza nell'irrigazione delle colture, per ridurre la necessità di reperimento della risorsa idrica più pregiata che prioritariamente deve essere destinata agli usi potabili.
3. L'applicazione di modalità di risparmio idrico non implica irrigazioni insufficienti dei coltivi, ma una gestione della risorsa capace di maggiore efficienza a parità di prodotto raccolto. A tal fine, pertanto, le irrigazioni a pieno campo dovranno avvenire preferibilmente con impianto a goccia.
4. Durante il periodo estivo di maggiore criticità del sistema di approvvigionamento idrico, con apposita ordinanza sindacale potranno essere disciplinate le più opportune modalità di irrigazione dei coltivi.

Art. 32

Naturale deflusso delle acque

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.
2. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
3. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non interferisca in alcun modo con la circolazione stradale e, in ogni caso, che non crei il danneggiamento della sede stradale né risulti potenzialmente pericolosa per la circolazione.

Art. 33

Tutela del reticolo idraulico e uso dei suoli agricoli

1. Il reticolo idraulico, riconducibile al reticolo di riferimento del P.A.I. del Bacino Regionale Toscana Costa, è soggetto alle misure di tutela dei Piani delle Autorità competenti e, dove dovuto, al rispetto delle salvaguardie contenute nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 368/1904.
2. Costituiscono ambito di assoluta protezione l'alveo, le sponde o argini, le aree comprese nelle due fasce di larghezza di m 10 adiacenti al corso d'acqua, misurata a partire dal ciglio di sponda o dal piede d'argine, in analogia alle tutele del reticolo idraulico. In tale ambito sono vietate nuove edificazioni o manufatti di qualsiasi natura, e trasformazioni morfologiche eccetto se di natura idraulica.
3. Sono vietati i tombamenti e le modifiche del corso d'acqua. E' comunque vietato alterare lo stato di efficienza della rete scolante artificiale, fatti salvi gli interventi aventi equivalente o maggiore efficacia idraulica.
4. Si definisce come reticolo idraulico minore l'insieme delle sistemazioni idrauliche agrarie che sono rappresentati come confine particellare privi di vegetazione riparia o costituiscono capofossi di scoline campestri con funzione di esclusiva raccolta delle acque di impianti agricoli, e che non sono individuati

catastalmente con doppia sponda e/o denominazione propria. Il reticolo idraulico minore è rappresentato graficamente nella tavola 49 del Piano Strutturale vigente.

5. Al fine di tutelare il corretto deflusso delle acque meteoriche del reticolo idraulico minore, si prescrive che:

- nel territorio rurale e aperto non deve essere ridotta la capacità di accumulo della rete di drenaggio delle acque di pioggia;
- non deve essere rialzata la quota di fondo dei fossi della rete agraria, in particolare ove la pendenza risulti inferiore al 5 per cento, la rete di drenaggio delle acque di pioggia deve comunque garantire una volumetria di accumulo non inferiore a 200 metri cubi per ettaro;
- non è consentito apportare modifiche alla partitura dei campi attraverso l'eliminazione di fossi e capofossi;
- qualunque intervento che modifichi l'assetto originario del reticolo idrografico minore dovrà essere supportato da uno studio che dimostri il funzionamento del sistema drenante nelle condizioni di partenza e con le modifiche proposte. L'indagine dovrà essere estesa all'area scolante attraverso un rilievo di dettaglio, in modo da definire i rapporti gerarchici tra le varie linee di drenaggio delle acque superficiali. Gli interventi di modifica dell'assetto idrografico dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune ed eventualmente dall'autorità idraulica competente;
- anche i tombamenti, di ogni dimensione e lunghezza, dovranno essere opportunamente dimensionati e supportati da apposito progetto che dimostri la funzionalità dell'opera;
- in generale tutti gli interventi non dovranno essere limitati alla conservazione dello stato attuale ma prevedere il miglioramento dell'assetto idraulico complessivo;
- la realizzazione di nuove strade o accessi carrabili (in rilevato e non) dovrà mantenere inalterata l'efficienza del reticolo idrografico, verificando le sezioni idrauliche preesistenti ed intervenendo in caso di insufficienza.

6. Lateralmente al ciglio delle scarpate e in adiacenza alla rete di regimazione delle acque deve essere mantenuta una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno due metri di larghezza.

7. I titolari dei fondi rustici sono tenuti alla manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie, senza apportare modifiche alle loro caratteristiche funzionali, nonché al ripristino di tali caratteristiche funzionali nei casi di mancante o carente funzionamento.

8. Eventuali solchi da erosione venutisi a creare in seguito a eventi anche eccezionali devono prontamente essere ripristinati, avendo cura di aumentare il volume delle affossature, per evitare il ripetersi del fenomeno.

9. In caso di recapito di materiali di erosione su aree pubbliche, i costi di ripristino, eventualmente eseguiti dalla pubblica amministrazione, saranno posti a carico dei proprietari dei terreni oggetto di erosione, con possibilità di esecuzione in danno.

10. Nelle sistemazioni morfologiche è vietato eliminare i terrazzamenti e i ciglionamenti su versanti con pendenza media superiore al 25 per cento, anche laddove essi non siano tutelati.

11. E' vietata la realizzazione di strade forestali, di piste forestali, di piste temporanee di esbosco, su versanti aventi pendenze superiori al 50 per cento, fatte salve le strutture e le infrastrutture finalizzate a prevenire e a contrastare gli incendi boschivi.

12. I fossi stabiliti nelle proprietà private collinari per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Pure i terreni lavorati a seminativi, nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Qualora ciò non fosse possibile, ogni 50 mt., dovrà essere eseguito un fosso di scolo trasversale alla pendenza.

13. I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualunque specie, che tra le proprietà private, dovranno essere ogni anno spurgati e riattivati in modo da lasciar scorrere liberamente le acque, sia sorgive che piovane; i fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.

14. E' vietata la soppressione o la deviazione di fossi di scolo o di canalette di convogliamento delle acque piovane.

Art. 34

Protezione del suolo e sottosuolo

1. Nuovi pozzi, ad esclusione degli(in zone non servite dal pubblico acquedotto) e per antincendio, potranno essere attivati a condizione di mantenere inalterati i volumi totali emunti, non peggiorando il bilancio idrogeologico della zona estendendo le valutazioni anche ai campi pozzi che attualmente servono le attività industriali insediate. Nei pozzi di nuova apertura si prescrive l'installazione di un misuratore dei consumi da collocarsi in luogo accessibile prossimo alla testa del pozzo stesso ed a monte di qualsiasi derivazione. I proprietari o i conduttori del pozzo sono tenuti a garantire l'accessibilità e l'ispezionabilità del pozzo al personale incaricato dei controlli sulla risorsa idrica.

2. Saranno da preferirsi comunque soluzioni che riutilizzino le acque reflue depurate, le acque di bonifica, quelle superficiali e quelle eventualmente derivanti da impianti dissalatori dell'acqua marina.

3. Nelle zone di **tutela assoluta** attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile, estese per un raggio di 10 metri attorno alle captazioni o derivazioni di acque sotterranee, vale una tutela assoluta e il divieto di ogni edificazione fatte salve le opere di presa e le costruzioni di servizio, come disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, sostituito per effetto del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.

4. Nelle zone di **rispetto** attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile, estese per un raggio di 200 metri attorno alle captazioni o derivazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, sostituito per effetto del comma 4 dell'articolo 94 del decreto legislativo 20 aprile 2006, n.152, sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- d) realizzazione di aree cimiteriali;
- e) spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione dei rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti, ovvero di sostanze chimiche pericolose e di sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) realizzazione di pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

5. Nelle zone di **protezione** dei pozzi e delle sorgenti a uso idropotabile, estese per un raggio di 500 metri attorno alle captazioni o derivazioni, è fatto divieto di immissione diretta nel sottosuolo di reflui inquinanti.

6. Nelle aree di protezione delle risorse idrotermali l'utilizzo idrico per scopi agricoli può avvenire solo come seconda derivazione.

Art. 3

Fertirrigazione

1. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti deve essere effettuato nel rispetto delle leggi igienico sanitarie.

2. La tecnica della fertirrigazione rappresenta un valido sistema per controllare e razionalizzare l'impiego dei concimi, riducendone le dosi e mantenendo i medesimi livelli produttivi, con riduzione dei costi e dell'impatto dei fertilizzanti nei corpi idrici.

3. Al fine di preservare la qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano, con apposita ordinanza sindacale potranno essere disciplinate le più opportune modalità di concimazione dei diversi coltivi.

4. Nel caso di somministrazione di materia fecale animale che può dare origine a maleodoranza, la distribuzione deve essere seguita dall'immediato interrimento tramite appropriate lavorazioni del terreno.

Art. 36

Fonti pubbliche

1. Le acque delle fonti, delle vasche e gli abbeveratoi pubblici non possono essere sporcate. E' vietato:

- lavare in essi il bucato
- introdurre oggetti di qualsiasi genere
- il lavaggio degli animali
- la pulizia il lavaggio dei veicoli anche se agricoli

2. Le acque delle fonti possono essere asportate senza che vi sia una preventiva autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune.

3. L'autorizzazione è richiesta qualora sia necessario prelevare con botti o cisterne acqua per abbeverare gli animali; in tale caso deve essere rivolta istanza al Comune con indicato il quantitativo di acqua necessaria, i giorni di emungimento. Tale richiesta verrà accettata solo in presenza di grave siccità o per motivi eccezionali.

CAPO VII

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

Importo delle sanzioni

1. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento spetta, in via principale, agli ufficiali ed agenti del servizio di Polizia Municipale e della polizia giudiziaria.

2. Per le violazioni costituenti reato a norma delle vigenti leggi sarà provveduto, da parte degli agenti accertatori, alla relativa comunicazione all'A.G. secondo le modalità del vigente C.P.P.

3. Fatto salvo il principio di "specialità" di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 che prevede il pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500 (cinquecento/00).

4. Si applicano le norme vigenti in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione, previste dalla citata Legge n. 689/1981.

5. Oltre al pagamento della somma prevista può essere ordinata la rimessa in pristino e disposta, quando ne ricorrano gli estremi, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

6. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate a norma del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 .

7. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco a norma delle leggi vigenti è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, salvo denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Art. 38

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo il previsto deposito di dieci giorni, successivi all'esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.

PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” SULLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO POLIZIA RURALE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Suvereto, 11-05-15

Il Responsabile
F.toBATTISTINI FIORENZA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA

Il Presidente
F.to PARODI GIULIANO